



Alla c.a. Settore Autorizzazioni rifiuti

e p.c. Spedi S.r.l.

ARPAT – Dipartimento di Pisa

Azienda USL Toscana nord ovest, Dipartimento prevenzione Zona
Pisana

Comune di Vecchiano

OGGETTO: Decreto legislativo 152/2006 art.6 commi 9 e 9 bis, legge regionale 10/2010, art. 58. Richiesta di parere per modifica all'impianto di gestione rifiuti ubicato in via del Fischione n. 5/7, loc. Migliarino Pisano Vecchiano (PI); proponente: Spedi Srl. Nota di risposta.

In riscontro alla vostra nota prot. 0299288 del 29/05/2024 e alla relativa documentazione presentata tramite SUAP in data 03/05/2024 dalla società Spedi Srl (proponente), recante richiesta di parere in merito alla necessità di attivare un procedimento di verifica di assoggettabilità alla Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), con riferimento alla modifica prevista nell'impianto di gestione rifiuti pericolosi sito in via del Fischione n. 5/7 Loc. Migliarino Pisano Vecchiano (PI), si comunica quanto segue.

Premessa

L'impianto in questione:

- ricade al punto 7 lettera za "Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi, mediante operazioni di cui all' Allegato B, lettere D2, D8 e da D13 a D15 , ed all' Allegato C, lettere da R2 a R9, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152";" dell'Allegato IV della parte seconda del D.lgs. 152/2006;
- è stato oggetto di un procedimento di verifica postuma con modifiche, concluso con decreto n. 6399 del 23/04/2019, con esclusione dalla procedura di VIA con prescrizioni e raccomandazioni;
- è stato oggetto di un procedimento di verifica relativamente ad un progetto di ampliamento e aumento dei quantitativi di rifiuti gestiti, concluso con decreto n. 20288 del 21/09/2023, con esclusione dalla procedura di VIA con prescrizioni e raccomandazioni;
- è autorizzato all'esercizio con autorizzazione integrata ambientale (AIA) rilasciata dalla Regione Toscana con Decreto Dirigenziale n. 10278 del 16/06/2021 e successiva modifica con Decreto Dirigenziale n. 6033 del 21/03/2024.

Richiesta oggetto del presente parere

Il progetto di modifica dell'impianto in oggetto, posto all'attenzione del Settore scrivente, consiste nella riduzione del perimetro dell'impianto ai fini dell'esclusione di un'area con il relativo edificio non utilizzato e conseguente realizzazione di un nuovo tratto di recinzione. Non è richiesta alcuna variazione dei quantitativi dei rifiuti autorizzati, modifiche ai processi produttivi autorizzati, introduzione di nuove tipologie di rifiuti (nuovi codici EER), modifiche ai presidi ambientali, realizzazione di nuovi accessi.



Ciò premesso, dato atto che, per quanto descritto nella documentazione trasmessa dal proponente e dalla documentazione agli atti, il progetto di modifica in esame:

- determina solamente una riduzione del perimetro dell'impianto ai fini dell'esclusione di un'area con il relativo edificio non utilizzato e con realizzazione di un nuovo tratto di recinzione;
si tratta quindi di stabilire se tali modifiche rientrino o meno tra quelle di cui al punto 8 lettera t dell'allegato IV parte seconda d.lgs.152/2006, cioè se la medesime siano da considerarsi sostanziali o meno.

Considerazioni e conclusioni

La legge regionale 12 febbraio 2010, n.10 come da ultimo modificata dalla l.r. 25 febbraio 2016, n. 17 “Nuove disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA), di autorizzazione integrata ambientale (AIA) e di autorizzazione unica ambientale (AUA)”, all'art. 58 “Modifiche progettuali sostanziali e non sostanziali”, prevede che:

“1. Il proponente, ove ravvisi la necessità di apportare modifiche ad un progetto già autorizzato, realizzato o in fase di realizzazione, presenta all'autorità competente una specifica istanza, allegando la documentazione necessaria a supportare tale richiesta.

2. L'autorità competente, a seguito di specifica istruttoria che tiene conto degli impatti cumulativi sull'ambiente con il progetto già autorizzato, realizzato o in fase di realizzazione, stabilisce se le modifiche proposte siano sostanziali o non sostanziali; nel caso le modifiche siano ritenute sostanziali, il relativo progetto deve essere sottoposto alle procedure di VIA.

3. Per i fini di cui al comma 2, l'autorità competente prende in esame:

- a) quanto previsto dall'articolo 5 comma 1 lettere l) ed l bis), del d.lgs. 152/2006 nonché dalla lettera t) dell'allegato IV al medesimo decreto;
- b) se il progetto di modifica determina un cambiamento di localizzazione in area non contigua;
- c) se il progetto di modifica determina un cambiamento significativo di tecnologia;
- d) se il progetto di modifica determina un incremento significativo di dimensione;
- e) se il progetto di modifica determina un incremento significativo dei fattori di impatto.”;

L'art. 5 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” definisce le modifiche e le modifiche sostanziali nel modo che segue:

“ [...] l) *modifica*: la variazione di un piano, programma, impianto o progetto approvato, compresi, nel caso degli impianti e dei progetti, le variazioni delle loro caratteristiche o del loro funzionamento, ovvero un loro potenziamento, che possano produrre effetti sull'ambiente;

l-bis) modifica sostanziale di un progetto, opera o di un impianto: la variazione delle caratteristiche o del funzionamento ovvero un potenziamento dell'impianto, dell'opera o dell'infrastruttura o del progetto che, secondo l'autorità competente, producano effetti negativi e significativi sull'ambiente. In particolare, con riferimento alla disciplina dell'autorizzazione integrata ambientale, per ciascuna attività per la quale l'allegato VIII indica valori di soglia, è sostanziale una modifica all'installazione che dia luogo ad un incremento del valore di una delle grandezze, oggetto della soglia, pari o superiore al valore della soglia stessa; [...]”.

Tutto ciò premesso, visti:

- l'art. 5 comma 1 lettere l) ed l-bis) nonché l'art. 6 comma 9 e comma 9 bis del D.lgs.152/2006;
- l'art.39, l'art. 43 comma 2 e l'art.45 della L.R. 10/2010;
- l'art. 58 della L.R. 10/2010;
- il punto 7 lettera za) dell'allegato IV del D.lgs. 152/2006;
- il punto 8 lettera t) dell'allegato IV del D.lgs. 152/2006;



- l'art.11 del regolamento d.p.g.r. 19R/2017;

visti i principi di prevenzione e di precauzione di cui all'art. 3 ter del d.lgs.152/2006;

dato atto che l'impianto in esame è già stato oggetto di procedimenti in materia di VIA, a cura del Settore scrivente;

considerato che il progetto di modifica proposto non determina incrementi di dimensione o un cambiamento di localizzazione, di tecnologia utilizzata o modifiche impiantistiche, gestionali o logistiche, ma che tuttavia ne costituisca una riduzione del perimetro dell'impianto; tale variazione, a giudizio del Settore scrivente, non è comunque sostanziale e suscettibile di provocare impatti negativi e significativi sull'ambiente, in quanto non determina incrementi di dimensione o un cambiamento di localizzazione e non determina un incremento significativo dei fattori di impatto.

Sulla base di quanto sopra espresso e considerato si ritiene che il progetto di modifica in esame non rientri tra quelli di cui al punto 8. lettera t) dell'allegato IV alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006 e quindi non debba essere sottoposto alla procedura di verifica di assoggettabilità di competenza regionale, in quanto modifica non sostanziale di un impianto esistente ed in esercizio sul quale è già stata svolta, in due occasioni, la procedura di verifica di assoggettabilità alla VIA.

Si ricorda al proponente di aggiornare i documenti di salute e sicurezza di cui al d.lgs. 81/2008, con riferimento alla modifica prevista. Sono fatti salvi i necessari accorgimenti ed adempimenti antincendio. Si ricordano le indicazioni contenute nelle Circolari del Ministero dell'Ambiente n. 1121 del 21/01/2019 e n. 2730 del 13/02/2019, nonché nel d.p.c.m. 27.08.2021, con riferimento al rischio di incidenti negli impianti che recuperano rifiuti.

Si chiede al Settore Autorizzazioni rifiuti di inviare al Settore scrivente l'atto autorizzativo adottato in esito al presente parere.

Il presente parere è riferito esclusivamente alle procedure di valutazione di impatto ambientale; è fatto salvo quanto previsto dalla restante normativa ambientale. Quanto sopra non esonera il proponente dall'acquisizione degli atti autorizzativi previsti dalle disposizioni normative vigenti.

Si comunica al proponente che il presente parere sarà pubblicato sul sito web regionale in applicazione dell'art.6 comma 9 del d.lgs. 152/2006, fatte salve le esigenze di riservatezza.

Si comunica infine alla Società Spedi srl e ai propri consulenti, l'informativa agli interessati ex art. 14 Regolamento (UE) 2016/679 "Regolamento Generale sulla protezione dei dati", riportata in calce alla presente.

Per ogni informazione riguardo alla presente potrà essere fatto riferimento a:

- Paolo Dall'Antonia (tel. 055 4386450) e-mail paolo.dallantonia@regione.toscana.it ;
- Lorenzo Galeotti (tel. 055 4384384) e-mail lorenzo.galeotti@regione.toscana.it .

La Responsabile
Arch. Carla Chiodini

LG/PDA



Informativa agli interessati ex art. 14 Regolamento (UE) 2016/679 “Regolamento generale sulla protezione dei dati”.

Ai sensi dell'articolo 14 del Regolamento (UE) 2016/679, La informiamo che i suoi dati personali verranno raccolti e trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della riservatezza, con modalità cartacee e con l'ausilio di mezzi informatici ed esclusivamente per finalità di trattamento dei dati personali dichiarati nell'istanza di avvio del procedimento nonché nella documentazione allegata all'istanza e comunicati al Settore Valutazione Impatto Ambientale dallo Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) o da altro Soggetto; il trattamento è finalizzato all'espletamento delle funzioni istituzionali definite nella Parte Seconda del Codice Ambiente, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e nella L.R. 10/2010. I dati personali acquisiti in esecuzione dell'istanza saranno utilizzati esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo per il quale vengono comunicati.

A tal fine Le facciamo presente che:

1. la Regione Toscana- Giunta regionale è il titolare del trattamento (dati di contatto: Piazza Duomo n.10 - 50122 Firenze; regionetoscana@postacert.toscana.it);
2. l'acquisizione dei Suoi dati ed il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità sopra descritte: ne consegue che l'eventuale rifiuto a fornirli determinerà l'impossibilità da parte del Titolare del trattamento ad erogare il servizio richiesto con la presentazione dell'istanza e quindi la conseguente impossibilità ad avviare il relativo procedimento; i Suoi dati personali non saranno in alcun modo oggetto di trasferimento in un Paese terzo extra europeo, né di comunicazione a terzi fuori dai casi previsti dalla normativa in vigore, né di processi decisionali automatizzati compresa la profilazione;
3. i Suoi dati saranno trattati esclusivamente da soggetti incaricati adottando tutte quelle misure tecniche ed organizzative adeguate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi che Le sono riconosciuti per legge in qualità di Interessato;
4. i Suoi dati saranno conservati presso Settore Valutazione Impatto Ambientale per il tempo necessario alla conclusione del procedimento stesso; saranno poi conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa;
5. Lei ha il diritto di accedere ai dati personali che la riguardano, di chiederne la rettifica, la limitazione o la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Responsabile della protezione dei dati (urp_dpo@regione.toscana.it);
6. può inoltre proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o adire le opportune sedi giudiziarie ai sensi dell'art. 79 del Regolamento.